

# TRIBUNALE DI TERAMO

## Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 84-1/ / 2025 R.G. Proc. Unit.

### DECRETO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL DEBITORE Artt. 68 – 69 C.C.I.I.

Il Giudice del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori

Visto il ricorso presentato in data 16/5/2025, ai sensi degli artt 69 e 54 C.C.I.I., tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, avv. Berardo Di Ferdinando, nell'interesse di Caporale Fabrizio, c.f. CPRFRZ65P28A345E, residente a Tortoreto (TE);

dato atto che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

osservato inoltre:

- che l'allegata relazione si esprime anche in ordine all'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
- che la relazione attesta che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I., in quanto il consumatore istante:
  - a) non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due precedenti esdebitazioni;
  - b) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

- che il professionista nominato dall'O.C.C. ha provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;

evidenziata l'esistenza nei confronti del debitore di una procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, rispetto alla quale è richiesta l'adozione della misura protettiva della sospensione dei pagamenti conseguenti al provvedimento di assegnazione, in quanto pregiudizievoli per l'efficacia del piano e per il rispetto della par condicio creditorum; considerato in particolare che il debitore propone di conferire in procedura a beneficio dei creditori la somma complessiva di € 113.461,17, versata con le seguenti modalità e tempistiche:

1. versamenti mensili di € 600,00 (verosimilmente da ritenersi di € 1.200,00 in corrispondenza della percezione delle tredicesime mensilità) per una durata di 8 anni;
2. versamento finale, al termine dei precedenti versamenti, di una somma finale di € 57.352,73 derivante dalla percezione di di T.F.S. previsto per l'anno 2033;

rilevato che il professionista nominato O.C.C. (sebbene sul punto sarà opportuno operare alcune precisazioni) ne rappresenta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, all'esito della quale il ceto creditorio potrebbe fare affidamento sui ricavati lordi derivanti dalla liquidazione delle seguenti

#### **poste attive:**

- patrimonio immobiliare costituito da beni gravati da ipoteca, per valore di stimato in € 60.928,30, rispetto al quale si apposta un corrispettivo netto di € 45.688,73 (implicitamente considerandosi i beni aggiudicati con offerta minima ma al primo esperimento, pertanto senza ribassi e con esclusione di spese di liquidazione);
- patrimonio immobiliare costituito da beni non gravati da ipoteca, ma in quota e oggetto di assegnazione, per valore di stimato in € 66.725,00, rispetto al quale si apposta un corrispettivo netto di € 50.043,75 (implicitamente considerandosi i beni aggiudicati con offerta minima ma al primo esperimento, pertanto senza ribassi e con esclusione di spese di liquidazione)
- patrimonio mobiliare costituito da 2 autovetture obsolete di difficile collocazione del mercato, valutabili per € 1.500,00;

- a ciò si aggiungerebbe la quota di redditi da lavoro dipendente di € 600,00 mensili, al netto della parte ragionevolmente computata come necessaria al sostentamento, per una durata di 8 anni per una somma complessivi € 62.400,00.

Nel piano sono dettagliatamente indicati i percorsi soddisfattivi delle

**poste passive:**

rappresentate nella relazione particolareggiata dalla pag. 23 alla pag. 26.

**sintesi dei termini soddisfattivi proposti**

La proposta prevede - per un periodo di 8 anni - con complessiva acquisizione di € 113.461,17.

La relazione attesta a pag. 30, come positivo il giudizio di convenienza ex art. 67 co. IV C.C.I.I. rispetto alle alternative liquidatorie o esecutive, precisando che *“alla luce di quanto sopra, la presente proposta appare sicuramente migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria controllata, in considerazione del quantum complessivamente versato in un arco temporale ragionevole e dai versamenti mensili costanti.”*

Sul punto merita però di essere osservato:

1. che gli attivi teorici dell’alternativa procedura di liquidazione controllata, di durata triennale, avrebbero una consistenza maggiore di quanto stimato dal professionista O.C.C. poiché la tredicesima mensilità verrebbe integralmente incamerata dalla procedura, non applicandosi ad essa alcuna decurtazione a garanzia del sostentamento mensile;
2. che i tempi di soddisfacimento legati alla liquidazione dei beni e al conseguente riparto si attesterebbero in circa 40 mesi a fronte dei 96 previsti nel piano;

ritenuto tuttavia che ricorrano tutti i requisiti previsti dagli artt. 68 e 69 C.C.I.I. per l’apertura della procedura, dovendosi rimettere alla libera scelta dei creditori ogni valutazione di convenienza;

evidenziato inoltre che, contestualmente all’atto di impulso, sono state richieste misure protettive e cautelari, ribadite e precisate con istanza del 21/5/2025, e in particolare le seguenti:

- a) disporre, ex art. 70 comma 4° CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- b) disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, emessa a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi promosso dalla “Compass Banca spa”, nella procedura esecutiva, iscritta dinanzi al Tribunale di Teramo n. 1097-2023 RGEM, con attrazione all’attivo della presente procedura

delle somme accantonate, in conformità al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022;

- c) disporre l'inefficacia dei contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulato con FIDES spa e di delega di pagamento del quinto dello stipendio stipulato con Dinamica Retail spa;

osservato sul punto che la non evidente convenienza della proposta non legittima l'adozione delle misure relative ai punti b) e c) - almeno fino alla scadenza del termine per l'espressione del voto - mentre ben può essere accolta la misura protettiva tipica di cui al punto a) in assenza del cui effetto potrebbe alterarsi la par condicio creditorum prima che gli stessi possano esprimere la propria valutazione sulla proposta

dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e della relazione del professionista e dei relativi allegati in apposita area del sito web del Tribunale, con comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

avverte

i creditori che, nel termine di gg. 20 dalla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

ordina

al professionista designato dall'O.C.C. , entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, di sentire il debitore e riferire al giudice, proponendo eventuali modifiche al piano che si rendessero necessarie.

In relazione alla richiesta di adozione di misure protettive, con riferimento all'inibizione dell'avvio o della prosecuzione di azioni esecutive già avviate;

ritenuto che tale misura appaia necessaria al fine di garantire l'astratta eseguibilità del piano proposto;

accoglie

la misura protettiva richiesta, limitatamente al divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore con effetto fino allo spirare del termine per l'espressione del voto.

Rigetta

Per le ragioni specificate le ulteriori 2 misure indicate sub b) e sub c).

Riserva

all'esito, di procedere, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolte

eventuali contestazioni, all'omologa del piano.

Riserva in ogni caso la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Teramo, 01/06/2025

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori